

CONVENZIONE

tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1

- 98122, C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, di seguito denominata “**Centro**

Collaborante”, nella persona del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e

Sperimentale, **Prof. Domenico CUCINOTTA**, nato a Messina il 15/08/1949, C.F.

CCNDNC49M15F158B;

e

L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA, con sede legale in

Parma, via Gramsci n. 14 - 43126, C.F. e P.IVA 01874240342, in seguito indicata

“**AOUPR**”, nella persona del Direttore del Servizio Affari Generali, Dr. Giacinto Giorgio, al

presente atto espressamente delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma con atto deliberativo n. 156 del 19/04/2016;

Centro Collaborante e AOUPR di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e

singolarmente “Parte”

PREMESSO che:

- AOUPR è promotore dello studio clinico “Anti-viral responses in patients with chronic HCV infection treated with DAA alone or with PEG-IFN based regimens”

(PROTOCOLLO DAA-HCV) – Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ferrari –

COMMESSA “INFET08”;

- lo studio di cui sopra prevede l'esecuzione di analisi virologiche;

- la Sezione di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Dipartimento di Medicina Clinica e

Sperimentale (Direttore Prof. Giovanni Raimondo) è un Centro di ricerca dell'Università

degli Studi di Messina che svolge attività di ricerca in particolare nel campo della

biologia dei virus epatitici;

- il Responsabile Scientifico, in ottemperanza alla normativa specifica in materia, ha richiesto al Centro Collaborante la disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione ai fini dello svolgimento delle analisi virologiche previste dallo studio clinico Protocollo DAA-HCV;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

La AOUPR affida al Centro Collaborante lo svolgimento delle analisi virologiche previste dallo studio clinico Protocollo DAA-HCV, che saranno condotte da personale adeguatamente qualificato con modalità idonee alla natura dello studio clinico.

Le suddette attività si esplicheranno per tramite di personale di ricerca identificato presso la Sezione di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del Centro Collaborante e prevedono:

A) la revisione del Protocollo DAA-HCV;

B) l'esecuzione delle analisi sui campioni biologici forniti da AOUPR;

C) l'invio dei risultati derivanti dalle analisi ad AOUPR;

D) la compartecipazione nell'attività di stesura del report finale del Protocollo DAA-HCV.

Il Centro Collaborante si impegna a non cedere il presente contratto o a far svolgere le attività, anche parzialmente, a soggetti terzi senza il preventivo assenso scritto di AOUPR.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le attività di ricerca di cui alla presente convenzione, la AOUPR a fronte di presentazione di regolari fatture corrisponderà al Centro Collaborante l'importo complessivo pari ad € **20.000,00 (ventimila/00) IVA esente**.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto in due soluzioni:

- 50% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 50% alla conclusione dello studio clinico coincidente con la sottoscrizione del report finale del Protocollo DAA-HCV da parte del Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ferrari.

Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato, al ricevimento della relativa fattura elettronica, sul conto del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale COD. D205 IBAN IT 64N0100003245514300037061.

La fattura elettronica, che indicherà nella descrizione la COMMESSA “INFET08”, verrà inoltrata all’AOUPR tramite pec al seguente IPA: GVU0XW.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà con la conclusione dello Studio Clinico Protocollo DAA-HCV coincidente con la sottoscrizione del report finale del Protocollo DAA-HCV da parte del Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ferrari.

Art. 5 – Responsabile scientifico e coordinatore tecnico del Centro Collaborante

La AOUPR prende atto che la supervisione tecnica e la responsabilità scientifica delle attività oggetto di convenzione sono affidate al Prof. Giovanni RAIMONDO dell’Università degli Studi di Messina, il quale ha il compito d’informare tempestivamente, senza alcun indugio, il Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ferrari di qualsiasi criticità e/o notizie di rilievo inerenti l’attività posta in essere nonché di fornire, su richieste, ulteriori dati dovessero rendersi necessari per il corretto proseguimento dello studio.

Art. 6 – Clausola risolutiva

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti dagli artt. 2, 4, 5 della presente convenzione, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione di diritto della convenzione ex art. 1456 c.c.

La convenzione, inoltre, si intenderà risolta decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dalla diffida, inviata con lettera raccomandata A.R. dalla AOUPR al Centro Collaborante, ad adempiere agli obblighi espressamente previsti dalla convenzione medesima.

Art. 7 – Recesso

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso sono fatte salve solo le spese già sostenute, purché documentate analiticamente, alla data di ricevimento comunicazione del recesso. Le parti stabiliscono di comune intese l'espressa esclusione del rimborso del mancato guadagno e la restituzione delle somme eccedenti le spese sostenute.

Art. 8 – Confidenzialità

Le Parti stabiliscono di comune accordo che l'intero contenuto della presente convenzione è strettamente confidenziale e non dovrà essere divulgato a qualsiasi terza parte, senza previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Il responsabile scientifico di cui all'art. 5 viene designato, relativamente al trattamento dati effettuati da parte del Centro Collaborante, ai sensi del DLGS 30 giugno 2013, n. 196, responsabile del trattamento dati per lo svolgimento dei compiti analiticamente specificati per iscritto nel Regolamento AOUPR per la tutela e la riservatezza dei dati sensibili approvato con delibera AOUPR n. 22 del 26 gennaio 2010.

Art. 9 – Modificazioni

Ogni modificazione della presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta; ogni altro tipo di modificazione non avrà efficacia.

Art. 10 – Garanzie / responsabilità

Il Centro Collaborante s'impegna a manlevare e a tenere indenne AOUPR da qualsiasi responsabilità concernente l'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto negoziale.

Art. 11 - Proprietà dei dati

La proprietà dei dati relativi allo studio clinico e immunologico è della AOUPR e, limitatamente ai dati derivanti dalle analisi virologiche che verranno specificatamente condotte presso la Sezione di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, del Centro Collaborante. L'AOUPR ha il diritto esclusivo ed irrevocabile di accesso ai risultati ed ai suddetti dati del Centro Collaborante.

Art. 12 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esclusione ed alla risoluzione della presente convenzione, le Parti convengono che la competenza sarà devoluta, in via esclusiva al Foro di Parma.

ART. 13 – Rispetto del codice di comportamento

I professionisti, durante lo svolgimento dell'attività che potranno in essere in relazione della presente convenzione, sono tenuti ad osservare il codice di Comportamento del proprio ente di appartenenza nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013. L'accertata violazione da parte dei suddetti professionisti degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 – Bollo e Registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giuste le previsioni di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., è soggetta:

- all'imposta di bollo, con oneri a carico delle due Parti contraenti, ognuna sul rispettivo esemplare, da ottemperare nelle modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2 del DPR

n. 642/72 Tariffe – parte prima, che per l’AOU di Parma risulta assolta in modo virtuale con autorizzazione n. 17149/94 rilasciata in data 09/08/1994 dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma;

- a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2° della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.

Le clausole di cui agli art. 2,3,5,6,7,10,11,12 sono specificatamente approvate dai contraenti della presente convenzione ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del C.C.

Il Direttore del Dipartimento di Medicina

Clinica e Sperimentale

Prof. Domenico Cucinotta

Per la AOUPR

Il Direttore del Servizio Affari Generali

Dr. Giacinto Giorgio